



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85 del 06/07/2026

**Oggetto: RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO SPORTIVO "PARCO E. MATTEI". DUP 2024-26
NUOVI INDIRIZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE APPROVATI CON G.C. N.80/2024 PER
L'INTERVENTO COMPLESSIVO SINERGICO RIGUARDANTE IL "COMPARTO TERRA" E IL
"COMPARTO ACQUA". PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA-FINANZIARIA EX ART.134
D.LGS. N.36/2023 PRESENTATA DA SOGGETTO PRIVATO RIGUARDANTE IL "COMPARTO TERRA".
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.**

L'anno duemilaventisei addì 06 del mese di luglio alle ore 10:38, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

SQUERI FRANCESCO	SINDACO	Presente
BARONE CARLO SALVATORE	VICE SINDACO	Presente
FACCIOLI ILARIA	ASSESSORE	Presente
MISTRETTA MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
RACITI MARIA GIUSTINA	ASSESSORE	Assente
RESTA VALERIA	ASSESSORE	Presente
TAVERNITI ACHILLE	ASSESSORE	Presente
ZUIN MASSIMO GIOVANNI	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti 7

Totale Assenti 1

Partecipano alla seduta di Giunta Comunale, in modalità videoconferenza, gli Assessori Carlo Salvatore Barone e Massimiliano Mistretta.

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE MARTINA STEFANEA LAURA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SQUERI FRANCESCO in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato:

il procedimento tecnico-amministrativo, caratterizzato da specifiche complessità e articolazioni di attività, azioni e normative previste e vigenti in materia, che l'Amministrazione Comunale ha gestito per la Riqualificazione urbana del Centro Sportivo "Parco E. Mattei" attraverso gli atti assunti e di seguito così elencati per merito e contenuto nell'aggiornamento allo stato di fatto attuale:

- la Delibera Giunta Comunale nr. 132 del 26/11/2020 con cui è stato approvato il Piano strategico per lo sport "Sportplan" del Comune di San Donato Milanese;
- la Delibera Giunta Comunale n.99 del 11/07/2023 di approvazione del DUP 2024-2026, che prevede alla Missione 06, Programma 1 la promozione di forme di PPP (Partenariato pubblico privato) nelle sue diverse declinazioni ai fini di riqualificare gli impianti sportivi comunali;
- la Delibera Giunta Comunale n. 80 del 18/06/2024 con la quale, richiamato i nuovi indirizzi di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali con particolare riferimento all'obiettivo di interesse pubblico di Riqualificazione Urbana Complessiva del Centro Sportivo "E. Mattei", l'Amministrazione Comunale procedeva a:
 - considerare superata nel merito, contenuti, ed obiettivi la Deliberazione Giunta Comunale n. 59/2022, in quanto relativa a documentazione tecnico-economico-amministrativa riguardante confronto procedimentale non più conforme all'interesse pubblico ed alla programmazione finanziaria dell'Ente e ritenere, conseguentemente, decaduti i vincoli economico-finanziari di ammissibilità con la programmazione dell'Ente;
 - disporre l'avvio del confronto procedimentale nell'ambito delle disposizioni introdotte dal nuovo Codice Appalti D.Lgs. n.36/2023, nel frattempo subentrato al precedente D.Lgs. n.50/2016, con la finalità di perseguire i nuovi indirizzi dell'Amministrazione Comunale di cui al Pt.1) così sommariamente individuati:
 - intervento di riqualificazione limitato all'impianto natatorio e aree/manufatti pertinenziali;
 - gestione complessiva del Parco, oltre all'impianto natatorio, relativamente alle parti comuni compreso manutenzioni (ordinarie e straordinarie) e guardiania;
 - impegno economico a carico dell'Amministrazione Comunale ridotto in modo sostanziale e prioritariamente connesso alle caratteristiche qualitative proprie e connotanti il Parco E. Mattei, anche quale Parco Urbano, che ne richiede l'apertura e fruizione libera, gratuita e continuativa da parte della collettività delle parti comuni presenti;
- la Delibera Giunta Comunale n. 167 del 19/12/2024 avente ad oggetto "Riqualificazione urbana del Centro Sportivo "parco E. Mattei". Dup 2024-26 nuovi indirizzi dell'amministrazione comunale approvati con G.C. n. 80/2024. Proposta di sponsorizzazione tecnica-finanziaria presentata da soggetto privato. avvio procedimento ex art.134 d.lgs. n.36/2023 ed adempimenti conseguenti" con la quale l'Amministrazione Comunale, dava atto:
 - dell'avvenuta presentazione da parte di soggetto esterno privato di una proposta di sponsorizzazione per la riqualificazione del centro sportivo del parco E. Mattei relativamente al comparto "terra";
 - dell'avvenuta presentazione da parte di soggetto esterno privato della manifestazione di interesse a presentare un progetto di riqualificazione del parco riguardante gli immobili, impianti, attrezzature e pertinenze sportive del comparto "acqua" da attuare attraverso un partenariato pubblico e privato con gestione a carico del soggetto proponente per un periodo adeguato anche delle parti comuni;
- la Delibera Giunta Comunale n. 25 del 27/02/2025 con la quale, richiamata la precedente G.C. n. 80/2024 e i nuovi indirizzi in essa esplicitati, si prende atto dell'esito positivo della prima fase del procedimento di "sponsorizzazione" ex. Art.134 del D.Lgs. n.36/2023 e se ne avvia la

successiva fase operativa relativamente alla Riqualficazione del "Comparto Terra" del Centro Sportivo Mattei offerta da soggetto privato;

- la Delibera Giunta Comunale n. 34 del 12/03/2026 con la quale, richiamate le precedenti G.C. n. 59/2022, G.C. n. 80/2024, G.C. n. 167/2024, G.C. n.25/2025 e nell'ambito del procedimento ex. Art.4 D.Lgs. n.38/2021 relativamente alla Riqualficazione del "Comparto Acqua", viene dichiarato il Pubblico Interesse con condizioni e prescrizioni in merito alla Proposta presentata dal soggetto privato GLAUKOS SSD;

Premesso che:

relativamente agli indirizzi che l'Amministrazione Comunale ha espresso quali prioritari obiettivi da raggiungere attraverso l'intervento di Riqualficazione Urbana dell'immobile di proprietà pubblica, da considerare quale opera complessiva ed integrata riguardante sia il "Comparto Terra" che il "Comparto Acqua", si evidenziano di seguito gli elementi connotanti i due differenti procedimenti in corso in termini di finalità, obiettivi e modalità:

- COMPARTO TERRA (G.C. n.80/2024; G.C. n. 167/2024; G.C. n. 25/2025)
Procedimento tecnico-amministrativo di sponsorizzazione–mista (tecnico ed economica) con progettazione e realizzazione diretta di opere e lavorazioni ex. Art.134 D.Lgs. n.36/2023 da parte di ENI S.p.A. in qualità di "sponsor", oltre alla corresponsione diretta al Comune di un importo annuo finalizzato al mantenimento del livello qualitativo del centro. Le opere approvate dall'Amministrazione Comunale, sono finalizzate alla riqualficazione del Parco Mattei e, in particolare, alla ristrutturazione del centro sportivo in esso ospitato.
Gli elementi caratterizzanti la sponsorizzazione sono di seguito sintetizzati:
 - importo dei lavori previsti a carico dello "sponsor" potranno raggiungere un importo massimo di euro 9.000.000,00 IVA esclusa. Nel merito del progetto degli interventi riportati in termini preliminari di indirizzo nella proposta, nella G.C. 25/2025 si evidenzia l'opportunità di sviluppare i successivi livelli di approfondimento finalizzati anche a garantire l'autonomia energetica dei singoli immobili/fabbricati ed attrezzature presenti nel "comparto terra", funzionale ad una razionale ottimizzazione economica della loro successiva gestione.
 - versamento annuale da parte dello "sponsor" di un importo economico per la somma complessiva di euro 1.000.000,00 IVA esclusa, in un periodo di 10 anni, a decorrere dal completamento dell'intervento di riqualficazione delle aree comprese nel "comparto acqua" da parte dell'Amministrazione Comunale, finalizzato e subordinato al mantenimento di adeguati livelli qualitativi della gestione, conduzione, manutenzione e decoro del Parco;
 - collaborazione e supporto da parte dello Sponsor con l'Amministrazione comunale nel controllo e promozione dell'iniziativa di riqualficazione del Parco e riconoscimento allo "sponsor" della possibilità di apporre i nomi e i loghi Eni Spa e delle società del Gruppo Eni negli spazi appositamente individuati nel Parco Mattei, nonché in tutte le attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa di riqualficazione del Parco Mattei;
 - collaborazione tra "Sponsor" e Amministrazione Comunale nell'ambito di una struttura trasversale di monitoraggio nel controllo, verifica e vigilanza del livello qualitativo dell'intervento di riqualficazione del Parco e della gestione successiva;
 - assicurare allo "sponsor", con decorrenza dal completamento dell'intervento complessivo di riqualficazione e per un periodo di 10 anni, opportunità di welfare aziendale nell'ambito delle varie forme di utilizzo del Parco e Centro Sportivo, così come la disponibilità di spazi per l'organizzazione di iniziative;
- COMPARTO ACQUA (G.C. n.80/2024; G.C. n. 167/2024; G.C. n.34/2026)
Procedimento tecnico-amministrativo di Riqualficazione dell'impianto natatorio coperto e scoperto secondo le modalità previste dall'art.4 del D.Lgs. n.38/2021, che si sviluppa con la proposta di partenariato pubblico privato nell'ambito della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, che ha visto GLAUKOS SSD, in qualità di soggetto promotore.

Gli elementi caratterizzanti la proposta di partenariato sono di seguito sintetizzati:

- ammodernamento dell'impianto natatorio, ormai chiuso da anni nella parte coperta, di particolare rilevanza storica e culturale, con particolare riguardo alla sicurezza dei fruitori e degli spettatori;
- riqualificazione e ristrutturazione degli spazi per offrire nuove attività sportive e servizi complementari, qualità dei servizi sportivi, razionalizzazione della distribuzione delle aree funzionali e dell'accessibilità, adeguata sostenibilità energetica degli edifici e della gestione ambientale, del suolo e delle risorse idriche;
- realizzazione di tre vasche coperte di diverse dimensioni: una vasca principale di 34,50x20 metri, idonea a per consentire lo svolgimento di varie discipline acquatiche tra cui la pallanuoto, dotata di ponte mobile che permette una configurazione della vasca alla dimensione standard dei 25 m e due nuove vasche minori, utilizzabili per una varietà di attività sportive e ludico-ricreative, inclusi corsi di fitness acquatici, sessioni di riabilitazione, lezioni di prima acquaticità e corsi di avviamento al nuoto;
- realizzazione altresì di sale fitness e pesi progettate con una configurazione flessibile che possono essere all'occorrenza riconvertiti per ospitare anche altre attività;
- realizzazione spazi dedicati a servizi accessori quali food/beverage, un'area wellness, area "social e centri estivi";
- riqualificazione delle vasche scoperte e aree adiacenti;
- realizzazione di una nuova reception per garantire un'adeguata accoglienza degli utenti e un corretto smistamento dei flussi sulla base delle attività praticate;

L'idea progettuale, improntata all'innovazione, alla sostenibilità ambientale e qualità, ha come obiettivo non solo lo sport, ma anche l'intrattenimento e l'integrazione sociale e offre, tra l'altro, attività complementari che possano mettere al centro la soddisfazione delle esigenze di nuclei familiari, aprendo un dialogo operativo oltre che architettonico, con il resto del centro sportivo e parco pubblico Enrico Mattei.

La proposta inoltre pone le basi affinché la gestione delle aree comuni del centro sportivo E. Mattei possa essere demandata, in un'ottica di ottimizzazione dei costi e delle attività, ad un unico soggetto terzo, che garantisca efficienza ed efficacia nella fruizione degli spazi e nell'organizzazione puntuale di servizi accessori quali pulizia, manutenzione di verde e custodia degli immobili, attualmente gestiti in forma frazionata dalla struttura comunale;

La proposta è stata oggetto della dichiarazione di "pubblico interesse", secondo le previsioni e modalità dell'art. 4, c. 4 del D.lgs 38/2023 approvata con deliberazione G.C. n. 34/2026, dove vengono disposte specifiche prescrizioni, condizioni e raccomandazioni sia di natura economico-finanziaria, che gestionale delle parti comuni e di sostenibilità complessiva, da sviluppare nelle successive fasi operative di redazione del PFTE e PEF (asseverato) richieste dall'art.4 del d.lgs. n.38/2021;

Premesso altresì che:

- relativamente alla proposta di sponsorizzazione riguardante gli immobili, attrezzature e spazi del "Comparto Terra", a seguito dell'avvio della fase operativa approvata con deliberazione G.C. n. 25/2025, è stata sviluppata una intensa e complessa interlocuzione tra i soggetti coinvolti (Comune, in qualità di sponsee; ENI SPA, in qualità di sponsor), finalizzata attivamente alla definizione condivisa degli aspetti di dettaglio tecnico-legale-amministrativo della documentazione contrattuale ritenuti funzionali alla realizzazione del fine pubblico perseguito;
- che tale documentazione contrattuale, condivisa nella versione finale allegata alla presente, risulta così costituita:
 - bozza di contratto di sponsorizzazione;
 - struttura di monitoraggio;
 - linee guida gestione qualitativa;
 - cronoprogramma;

Preso atto:

- che nell'ambito delle possibilità riconosciute alla Pubblica Amministrazione di stipulare contratti di sponsorizzazione, si deve specificare come, in base al ruolo rivestito dalla pubblica amministrazione nel contratto, la dottrina classifichi le sponsorizzazioni in due tipologie: attive e passive;
- che nella sponsorizzazione attiva, la Pubblica Amministrazione assume la veste di sponsor finanziando e pubblicizzando l'attività di un soggetto terzo mentre, al contrario, nella sponsorizzazione passiva, la stessa assume la veste di soggetto sponsorizzato, destinatario di un finanziamento (privato) indiretto.
- che in entrambi i casi l'amministrazione persegue interessi funzionali alla realizzazione del fine pubblico che, nelle sponsorizzazioni attive, costituiscono per la P.A. un modo indiretto per svolgere attività e iniziative pubbliche attraverso soggetti terzi, in una logica di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. mentre, in quelle passive, rappresentano una importante forma di recupero di risorse finanziarie;

Dato atto:

- che la disciplina legislativa riguardante i contratti di sponsorizzazione si sviluppa, seppur sotto forma di indirizzi e prescrizioni, attraverso le seguenti disposizioni:
 - l'art. 43 L. n.449 del 27.12.1997 (Legge finanziaria 1998), costituisce il principale riferimento normativo per la stipulazione di contratti di sponsorizzazione da parte di Amministrazioni Pubbliche in cui le stesse siano soggetti che fruiscono di finanziamenti da sponsor, affermando che "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati", le pubbliche amministrazioni possono "stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni ..." che devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici; escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata; comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti";
 - il D.Lgs. n. 267 del 28/09/2000 (cd. Testo Unico degli Enti locali) dove, all'art. 119 e con esplicito richiamo all'art.43 L. n. 449/1997, riafferma la legittimazione delle Pubbliche Amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione, subordinandola alle stesse condizioni/prescrizioni;
 - il D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 (Codice dei Contratti) dove, all'art.134 c.4, delinea il procedimento attualmente in corso per l'intervento di sponsorizzazione proposto da ENI SPA per la riqualificazione del "Comparto Terra" e che prevede espressamente che l'affidamento di contratti di sponsorizzazione può essere liberamente negoziato successivamente all'esito della pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante (nel caso in oggetto conclusa con G.C. n. 25/2025);

Dato atto altresì:

- che il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico (art. 1322 codice civile) a forma libera (art. 1350 codice civile), di natura patrimoniale (art. 1174 codice civile), a prestazioni corrispettive (sinallagmatico), in forza del quale lo sponsorizzato ("sponsee") si obbliga a consentire ad altri (leggasi "sponsor") l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto, dietro corrispettivo (che può sostanziarsi in una somma di denaro, in beni o servizi o in entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor);
- che la giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato sentenza sez. VI, 31 luglio 2013, n. 4034), ravvisa il carattere discrezionale delle valutazioni dell'Amministrazione *"circa l'equilibrio sinallagmatico del contratto di sponsorizzazione"*, stante che *"l'acquisizione del finanziamento (...) e gli equilibri sinallagmatici, accettati dall'Amministrazione nei confronti dello sponsor, corrispondono a scelte sindacabili solo nei limiti, generalmente riconosciuti in tema di impugnazione di atti discrezionali (con esercizio nella fattispecie di discrezionalità mista: tecnica e amministrativa)"*;

- che in coerenza con il consolidato orientamento della Cassazione, lo stesso Consiglio di Stato ha sistematicamente affermato che *"La sponsorizzazione deve essere qualificata come contratto atipico, essendo evidenti le forzature dei tentativi di ricondurre il fenomeno a figure contrattuali tipiche, quali l'appalto di servizi, il contratto d'opera, il contratto associativo, il contratto di locazione, di vendita o di mandato"*;
- che le sponsorizzazioni passive siano qualificabili come contratti "attivi" della pubblica amministrazione in quanto non gravano sulla spesa pubblica, traducendosi in un ricavo, in caso di corrispettivo in denaro, ovvero in un risparmio di spesa, in caso di corrispettivo pagato in lavori, beni o servizi;

Considerato:

- che nel caso in oggetto la proposta di sponsorizzazione, che prevede la realizzazione a proprio carico dell'intervento di riqualificazione da parte del soggetto privato, risulta per caratteristiche proprie assimilata alla tipologia di "sponsorizzazione passiva";
- tali sponsorizzazioni "non sono assoggettati alla disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici" e rientrano, invece, nella categoria dei "contratti esclusi" pur dovendo rispettare "i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica", ai sensi dell'art.134 c.4, d.lgs. n.36/2023;
- che nell'ambito delle "sponsorizzazioni passive", in occasione di un intervento del legislatore in termini di semplificazione (D.L. n.5 del 9.02.2012) l'allora AVCP (ora ANAC), con Delibera n.9 del 8.02.2012, ha distinto i tre tipologie in relazione alle seguenti specifiche caratteristiche:
 - a) sponsorizzazioni "pure" o di "puro finanziamento", in cui la parte privata che opera come sponsor si obbliga a corrispondere alla P.A. unicamente un finanziamento in denaro o ad accollarsi le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi di un appalto dovuti dalla P.A.;
 - b) sponsorizzazioni "tecniche", in cui il privato sponsor si impegna a progettare e realizzare, in tutto o in parte, le prestazioni richieste dalla P.A. interamente a sua cura e a sue spese. Lo sponsor non conferisce alla P.A. un finanziamento in denaro tout court, ma si obbliga ad effettuare in favore della stessa determinate prestazioni, che possono consistere nell'esecuzione di lavori o nella fornitura di beni e servizi strumentali, ponendo le necessarie spese a proprio carico e curando direttamente le fasi di progettazione ed esecuzione;
 - c) sponsorizzazioni "miste", ossia che risultano dalla combinazione di una sponsorizzazione pura e tecnica (es. lo sponsor si obbliga a curare solo la parte della progettazione ed erogare i fondi per la realizzazione dei lavori previsti). Vi sono elementi delle une e delle altre, in forza dei quali lo sponsor potrà finanziare l'iniziativa pubblica, totalmente o parzialmente, e pure offrire un contributo magari anche solo limitato ad una fase;
- che ANAC, con propria recente delibera n.208 del 06/05/2026 in continuità con le considerazioni di diritto sopra richiamate, ha ribadito che i contratti di sponsorizzazione risultano del tutto estranei all'ambito di applicazione delle disposizioni in tema di appalti pubblici, ma piuttosto assimilabili alle procedure dirette alla erogazione di sovvenzioni, di cui all'art. 12 della legge n.241/1990, in quanto il contratto di sponsorizzazione, a differenza dell'appalto di servizi, risulta caratterizzato da una componente di aleatorietà, discendente dal fatto che lo sponsee non ha alcun obbligo di risultato in termini di ritorno d'immagine, bensì solo quello di associare a sé il nome o il marchio dello sponsor; si tratta, cioè di un'obbligazione di soli mezzi;
- che nella stessa deliberazione, con esplicito riguardo alla "sponsorizzazione passiva", ANAC precisa che pur non trovando applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante deve verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia, oltre a conformarsi alle disposizioni sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori;
- che, altresì, quale conclusione sintetica delle considerazioni espresse da ANAC con la deliberazione richiamata, il partenariato speciale di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 36/2023 viene

inquadrato nell'ambito dei contratti gratuiti che non rientrano nel perimetro della disciplina dei contratti pubblici, fermo restando l'obbligo di rispettare i principi generali del Codice dei contratti pubblici; in particolare, secondo quanto previsto dall'art. 13 c.5, l'affidamento dei contratti gratuiti che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto - al pari di quanto avviene per quelli esclusi e di quelli attivi - deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 36/2023 (legalità, trasparenza, concorrenza, risultato, fiducia e accesso al mercato);

- che infine nella deliberazione citata, ANAC precisa che la stessa conclusione vale in generale per tutti i contratti di sponsorizzazione passiva, come evidenziato in una precedente delibera (n. 216 del 23/04/2024) in cui, valorizzando il principio di autonomia contrattuale della P.A. di cui all'art. 8 del nuovo Codice, è stato rilevato come sia da ritenersi certamente ammissibile la stipula di contratti di sponsorizzazione da parte di stazioni appaltanti e/o enti concedenti anche diversi dagli enti che operano nel settore dei beni culturali, sempre che ciò avvenga nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e di accesso al mercato, secondo quanto previsto dall'art. 13, cc.2 e 5;

Constatato che nella documentazione contrattuale si ritrovano opportunamente dettagliate nei contenuti, tipologie e modalità le caratteristiche connotanti la proposta approvata con deliberazione G.C. n. 25/2025, così da poter costituire adeguati presupposti e condizioni per la successiva fase realizzativo-operativa dell'intervento di riqualificazione riguardante il "comparto Terra";

Evidenziato nel merito che:

- lo sponsor durante le attività di redazione del progetto si impegna a condividere con il Comune, nel rispetto degli indirizzi, obiettivi e finalità dell'intervento di Riqualificazione approvato negli atti dall'Amministrazione Comunale, ogni eventuale scostamento e/o difformità di natura sostanziale che dovesse riscontrarsi in conseguenza agli approfondimenti tecnici e relative valorizzazioni economiche, così da poter approvare in sintonia specifiche decisioni in modifica ritenute necessarie per garantire la compatibilità ai vincoli economici connessi all'entità dell'importo massimo disponibile (euro 9.000.000,00 IVA esclusa);
- Il progetto esecutivo viene sviluppato, nel rispetto degli indirizzi di cui alla proposta di sponsorizzazione così come pubblicata ex art.134 del D.Lgs. n. 36/2023, con il livello di approfondimento necessario per renderlo appaltabile secondo lo stesso Codice e definisce i costi dei lavori e servizi all'interno dell'Importo Massimo;
- Lo sponsor si impegna a provvedere, a sua cura e spese anche attraverso EniServizi, alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di riqualificazione del Parco Mattei del "comparto terra", comprensivi della Direzione e Coordinamento sicurezza dei Lavori, con soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 66, 94, 95, 98, 100 e dell'Allegato II.12 del D. Lgs. n.36/2023, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 134 del citato D. Lgs. n. 36/2023;
- L'Importo Massimo è disponibile sino al suo esaurimento per eventuali varianti e modifiche che si rendessero necessarie in corso di esecuzione e al fine di valutarne l'efficienza ed efficacia, le Parti confermano che viene garantita la collaborazione necessaria in modo che i costi di progettazione e di realizzazione delle Attività Eni non superino l'Importo Massimo;
- Lo sponsor, tenuto conto delle valutazioni effettuate in fase di progettazione unitamente allo sponsee e nel rispetto di quanto indicato nella proposta sopra richiamata (non modificabile in senso riduttivo o peggiorativo), sarà obbligato a completare le Attività Eni fino al limite dell'Importo Massimo, mentre eventuali modifiche e/o varianti al progetto e ai lavori che possano determinare oneri a carico del Comune per il completamento degli interventi oggetto delle Attività Eni, non potranno essere eseguiti senza apposito accordo scritto tra le Parti e fermo restando che tali modifiche/variazioni non modifichino la natura del presente Contratto;
- Il cronoprogramma delle varie attività relative al "comparto terra" e quello relative al "comparto acqua" costituisce documento avente contenuto indicativo e soggetto a possibili ottimizzazioni

temporali e procedurali che, in conformità con le disposizioni vigenti, risultano funzionali e finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di Riqualificazione Urbana dell'immobile Pubblico;

- Le Parti convengono che le agevolazioni tariffarie previste quali benefit nel contratto saranno oggetto di verifica da parte della Struttura di Monitoraggio, decorso un anno dall'avvio dalla data di attivazione e al fine di verificare:
 - a) la sostenibilità complessiva rispetto al sistema di gestione del Parco Mattei e delle gestioni interessate dalle agevolazioni in discorso;
 - b) eventuali potenziali riflessi sull'accesso dell'utenza agli impianti sportivi del Parco Mattei;
 - c) la congruità e l'equilibrio dei Benefit nell'ambito del rapporto di sponsorizzazione. Sulla base di tale verifica, le Parti potranno valutare eventuali modifiche;

Preso atto che:

- stante l'importo della sponsorizzazione (superiore a euro 40.000,00), secondo parte della giurisprudenza formatasi in tema di approvazione dei progetti di opere, rientrano nell'ambito delle competenze della Giunta Comunale anche le valutazioni "politico-amministrativa", ad alto tasso di discrezionalità, delle caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, oltre alla comparazione delle ragioni della scelta della soluzione prospettata, in base alle valutazioni delle diverse soluzioni possibili in termini di costi e benefici per la collettività (Cons. Stato, Sez. VII, 20 settembre 2024, n.7699);
- la procedura di competenza di carattere gestionale deve essere svolta nel rispetto dell'art.134 del D.lgs. 36/2023, previa valutazione da parte dell'Amministrazione in ordine ai contenuti discrezionali della documentazione contrattuale di sponsorizzazione passiva di tipo misto;
Ritenuto la proposta accoglibile in quanto:
 - non si rileva un possibile conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
 - l'iniziativa è mirata al perseguimento di interessi pubblici di carattere rilevante e sostanziale rappresentato dalla Riqualificazione di immobile pubblico con conseguente sua rivalutazione;
 - non si ravvisa nella modalità del messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative o attività proprie del Comune;
 - l'attività consente il conseguimento di un rilevante risparmio di spesa connesso alla realizzazione diretta di opere di ristrutturazione su immobili e attrezzature appartenenti al patrimonio pubblico;

Valutato quindi presenti le condizioni e presupposti per procedere alla approvazione della documentazione contrattuale allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Per quanto argomentato in premessa quale parte integrante e sostanziale

1. di ribadire che la Riqualificazione Urbana del Parco e Centro Sportivo E. Mattei viene considerata quale obiettivo strategico prioritario dall'Amministrazione Comunale da raggiungere attraverso il coordinamento sinergico dei due procedimenti distinti di sinergia performanti "pubblico-privato" possibili nel nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n.36/2023), così come dettagliato nella delibera G.C. n. 80/2024 e finalizzati al "comparto terra" ed al "comparto acqua", che prevedono la ristrutturazione degli immobili presenti, ne integra le specifiche funzionalità

implementando le discipline sportive praticabili attraverso la realizzazione di nuove attrezzature e rifunzionalizzazione di quelle esistenti, così da garantire una opportuna e adeguata valorizzazione del Patrimonio Pubblico con creazione di "Valore Pubblico" di elevata qualità per l'intera comunità.

2. di approvare, nell'ambito dei procedimenti di cui al Pt.1) e con riferimento alla proposta riguardante il "Comparto Terra" presentata da ENI SPA con nota prot. 47890/2024 ai sensi dell'art.134 D.Lgs. n.36/2023, la documentazione contrattuale finale relativa Proposta di Sponsorizzazione Passiva di tipo misto, così composta:
 - bozza di contratto di sponsorizzazione;
 - struttura di monitoraggio;
 - linee guida gestione qualitativa;
 - cronoprogramma.
3. di ritenere che la proposta di sponsorizzazione in oggetto, così come dettagliata nella documentazione approvata, garantisce:
 - l'assenza di possibile conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
 - il perseguimento di interessi pubblici di carattere rilevante e sostanziale rappresentato dalla Riqualficazione di immobile pubblico con conseguente sua rivalutazione;
 - che nella modalità del messaggio pubblicitario non si ravvisa un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative o attività proprie del Comune;
 - il conseguimento di un rilevante risparmio di spesa connesso alla realizzazione diretta di opere di ristrutturazione su immobili e attrezzature appartenenti al patrimonio pubblico.
4. di demandare al Dirigente dell'Area Servizi tecnici e del territorio gli adempimenti gestionali conseguenti necessari a rendere esecutivo quanto deliberato con particolare riferimento agli adeguamenti della documentazioni contrattuale non sostanziali, anche di carattere eventualmente integrativo/modificativo, se valutati necessari per la definitiva sottoscrizione nel rispetto delle finalità, obiettivi e disposizioni di quanto approvato.

La presente deliberazione al fine di garantire l'efficiente ed efficace avvio della fase operativo-realizzativa viene dichiarata immediatamente eseguibile a seguito di separata ed unanime votazione espressa in forma palese, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/00.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
SQUERI FRANCESCO

II SEGRETARIO GENERALE
MARTINA STEFANEA LAURA